



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

ex Art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

CASTELLO DI IVREA

DENOMINATO "CASTELLO DEL CONTE VERDE O QUATTRO TORRI

PIAZZA CASTELLO 10"

SITO NEL COMUNE DI IVREA

SCHEDA TOD0030

In data 13 giugno 2017, presso la sede del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-
Segretariato Regionale per il Piemonte - in Torino, Piazza San Giovanni 2

TRA

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Segretariato Regionale per il Piemonte,
rappresentato dal Segretario regionale per il Piemonte, Ing. Gennaro Miccio;

l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rappresentata dal Direttore
Ing. Luca Michele Terzaghi;

E

il Comune di Ivrea, rappresentato dal Dott. Carlo Della Pepa, Sindaco e legale rappresentante,

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed in particolare l'art. 19, con il quale sono
individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di cui

[Handwritten signatures]

all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante *"Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

Visto l'articolo 2, comma 4, del richiamato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;

Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo già sopra richiamato, in base al quale *"Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione"*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i., recante *"Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137"*;

Visto l'articolo 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., secondo il quale *"lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica"*, promuovendo altresì *"l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati"*;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e l'Agenzia del demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

Vista la richiesta di avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, presentata dal Comune di Ivrea in data 07 giugno 2011, prot. 14762, recepita dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Segretariato Regionale per il Piemonte, in data 14 giugno 2011 con n.6840, con la quale la Civica Amministrazione eporediese dichiarava la propria disponibilità a partecipare al Tavolo Tecnico, istituito presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Segretariato Regionale per il Piemonte, al fine di addivenire ad un Accordo di Valorizzazione concernente il trasferimento della proprietà demaniale, in capo alla Città di Ivrea, del bene demaniale denominato Castello di Ivrea;

Considerato che il Castello di Ivrea sito in Piazza Castello, riveste l'interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. come da decreto 189/2014 del 12.06.2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Segretariato Regionale per il Piemonte; detto provvedimento ha formalmente abrogato il precedente provvedimento di dichiarazione d'interesse emanato ai sensi della L. 1089 del 01.06.1939 in data 28.05.1968 nonché la dichiarazione di importante interesse della Regia Soprintendenza all'Arte Medioevale e Moderna dell'11.06.1929;

Vista la circolare 18 del 18 maggio 2011 emanata dal Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali, con la quale sono state fornite istruzioni di dettaglio per l'attuazione del procedimento di cui all'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 85/2010;

Visto il decreto del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte n. 118 del 1 aprile 2011, con il quale è stato costituito il Tavolo Tecnico Operativo per la Regione Piemonte, previsto dal comma 1 dell'art. 4 del richiamato protocollo d'intesa del 9 febbraio 2011 tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale e Agenzia del Demanio, nonché il successivo decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Segretariato Regionale per il Piemonte n. 133 del 31.07.2015, emesso in esito al DPCM n. 171 del 2014;

Vista la nota del 5 luglio 2011 protocollo 7752/11 con la quale la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-

Segretariato Regionale per il Piemonte, ha convocato il tavolo tecnico operativo in data 27 luglio 2011 costituito ai sensi dell'art. 4 del richiamato protocollo d'intesa del 9/02/2011 per la valutazione della richiesta di trasferimento della proprietà del compendio demaniale in parola;

Visto che in data 10 ottobre 2013 la Città di Ivrea ha presentato al tavolo tecnico una prima versione del programma di valorizzazione del Castello di Ivrea;

Visto il Programma di valorizzazione definitivo relativo al Castello di Ivrea, presentato dalla Città di Ivrea con nota del 10 aprile 2014 prot.7661, a seguito dell'incontro con il tavolo tecnico in data 25 marzo 2014;

Visto il parere favorevole al Programma di valorizzazione reso dal Tavolo Tecnico nella seduta del 16 aprile 2014, come risultante dal relativo processo verbale trasmesso in data 17 aprile con protocollo 3613/14;

Considerate le competenze istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo del bene sopra individuato;

Visto che il programma di valorizzazione dell'immobile sopra citato, come approvato dal MIBACT, consentirà di migliorare la fruibilità e l'uso collettivo di un bene considerato simbolo della città di Ivrea, in un'area attualmente non completamente inserita nei percorsi turistici, nonostante l'elevato valore storico culturale e la sua posizione sopraelevata nel centro storico che lo pone in stretta relazione con il Duomo e il chiostro medioevale, la chiesa di San Nicola e i resti del teatro romano;

Considerate le competenze istituzionali dell'Agenzia del demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche a fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;

Ritenuto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo che non sussistono ragioni ostative, di carattere storico, artistico, archeologico, culturale, al trasferimento degli immobili sopra individuati al demanio pubblico comunale stante la rilevanza storico culturale del bene in relazione alla città stessa;

Vista l'approvazione della bozza di accordo ai valorizzazione del Castello di Ivrea avvenuta nella seduta del Tavolo Tecnico del 10.06.2014;



Acquisita l'autorizzazione alla sottoscrizione del presente Accordo con nota prot. 2015/4007 del 26.02.2015, con la quale il Direttore Generale dell'Agenzia del demanio ha demandato il relativo incumbente formale al Direttore Regionale *pro tempore*, nonché la successiva nota integrativa 2017/3667 del 31.03.2017




Acquisita la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Ivrea n. 77 del 21.12.2016 con cui sono stati approvati i contenuti dello schema dell'Accordo di valorizzazione e del relativo Programma di valorizzazione, nonché conferiti i poteri per la sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione al Sindaco *pro tempore*;

In conformità a quanto deliberato con la Delibera 77/2016 ed agli accordi presi tra le parti, il presente Accordo di valorizzazione modifica la bozza all'art. 8 al comma 2 laddove deve recitare *"Gli adempimenti catastali saranno svolti a cura e spese dell'Agenzia del Demanio, mentre le eventuali ricerche storiche sugli atti di provenienza, ove necessarie, verranno svolte congiuntamente fra la Città di Ivrea e la Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio"*, inoltre, il Programma di Valorizzazione approvato dal TTO del 16.04.2014 dovrà ritenersi modificato a pag. 33 laddove i termini previsti dal cronoprogramma degli interventi dovrà necessariamente essere considerato differito anni 3

Visto il parere prot. n. 87488 del 12.11.2012 reso, su richiesta dell'Agenzia del demanio, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base al quale, nel caso in cui il trasferimento di immobili ai sensi dell'art. 5, comma 5, del dlgs n. 85/2010 determini conseguenze finanziarie negative per l'Erario a causa del venir meno di canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione di detti immobili, è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria, ad esempio mediante soluzioni compensative volte a ridurre in misura corrispondente le risorse statali spettanti a qualsiasi titolo agli Enti territoriali beneficiari dei medesimi trasferimenti;

Viste le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il presente accordo di valorizzazione.




5

Articolo 1

(Beni oggetto dell'Accordo)

Oggetto dell'Accordo è il "Castello del Conte Verde o quattro torri piazza castello 10", sito nel Comune di Ivrea ed ivi ubicato in Piazza Castello ed identificato al progressivo dello Stato con il codice TOD0030, attualmente individuato catastalmente come segue:

identificato al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati al Foglio 34, Particelle 234 e 235 come da allegato A, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente Accordo sotto la lettera "A" e con riserva di identificazione definitiva in sede di trasferimento della proprietà Il bene, come sopra individuato nella consistenza dello Stato, sarà di seguito denominato "Castello di Ivrea"

Articolo 2

(Obiettivi di tutela e valorizzazione culturale)

Il presente Accordo definisce le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del Castello di Ivrea, meglio descritto al precedente articolo 1, perseguiti attraverso il Programma di valorizzazione allegato al presente Accordo sotto la lettera "B", che con la sua attuazione dovrà:

- tutelare il bene e l'insieme dei valori identitari e storici, preservandolo dal degrado fisico e funzionale e garantendone il mantenimento;
- massimizzare la fruizione del bene, cercando di intercettare attraverso le nuove attività segmenti di fruitori diversificati e comunque riconducibili, da una parte, agli abitanti di Ivrea e dell'eporediese e, dall'altra, a specifici segmenti di turisti, in una logica coerente e integrata con l'offerta di Ivrea e del suo territorio, anche considerando il Castello come fulcro di una rete più ampia capace di interconnettersi ad altra;
- realizzare gli interventi essenziali, al fine di favorire la fattibilità finanziaria, all'interno di un progetto d'uso complessivo del Castello, pensato per essere



Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

realizzato con interventi successivi, che potranno essere meglio definiti in rapporto all'evolversi delle domande o all'emergere di nuovi interessi pubblici;

- minimizzare i costi di gestione anche prefigurando interventi efficienti sul piano energetico e non solo;
- massimizzare tutte le potenziali esternalità positive e i relativi benefici economici e sociali legati alla riqualificazione territoriale, ponendo un'attenzione particolare alla connessione e all'integrazione del Castello e dell'acropoli con il borgo antico e con la città moderna oltre che con le risorse del territorio.

Articolo 3

(Programmi e piani strategici di sviluppo)

La valorizzazione del Castello di Ivrea rientra in un progetto più ampio di valorizzazione del sistema dei beni culturali eporediesi avviato da oltre un decennio.

Fulcro e beni faro del sistema sono il museo civico Pier Alessandro Garda, il Maam e il Castello.

Nel progetto di valorizzazione un primo obiettivo è stato raggiunto a gennaio 2014 con la riapertura del museo civico Pier Alessandro Garda di Ivrea, che ha permesso ai cittadini di fruire nuovamente di importanti collezioni come quella archeologica, quella orientale e la collezione Croff.

Nel 2011 la città di Ivrea ha presentato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il progetto *Ivrea, città industriale del XX secolo* ed è stata inserita nella tentative list dei siti UNESCO; attualmente è in fase di predisposizione il dossier di candidatura e il piano di gestione.

Articolo 4

(Obblighi conservativi e prescrizioni per la fruizione pubblica)

1. Il soggetto beneficiario del trasferimento è tenuto a garantire la conservazione del Castello assumendosi l'onere dell'attuazione di interventi di restauro e comprensivi anche della

- successiva manutenzione, diretti alla conservazione e rifunzionalizzazione del bene, effettuati sulla base di adeguate indagini conoscitive (storiche, stratigrafiche, metriche, strutturali, materiali e funzionali), i cui progetti dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 42/2004 e s.m.i. Dovranno altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, essere sottoposti all'*iter* autorizzativo definito dall'art. 146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.
2. Il soggetto beneficiario del trasferimento, dovrà altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, farsi carico degli adempimenti di verifica antisismica del patrimonio culturale previsti dalla normativa vigente.
 3. Le destinazioni d'uso proposte devono risultare nella loro materiale attuazione compatibili con il carattere storico artistico del bene che non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche solo temporanei, non compatibili.
 4. Ogni variazione di destinazione d'uso, seppur minima rispetto a quanto previsto dal Programma di valorizzazione, anche qualora non comporti modifiche alla consistenza materiale del bene, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i.
 5. In particolare, gli interventi dovranno mantenere inalterato l'insieme paesaggistico e architettonico ed essere improntati al recupero unitario del compendio, nonché essere rispettosi dei caratteri storico artistici e di quant'altro necessario alla tutela dei fabbricati insistenti sull'area, ancorché non individuabili allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto.
 6. Il soggetto beneficiario del trasferimento è tenuto a garantire l'attuazione dell'intero Programma di valorizzazione anche qualora siano previsti interventi da parte di più soggetti su diverse porzioni del complesso. Pertanto, qualora per qualsivoglia ragione, il procedimento di concessione, avente ad oggetto anche solo una porzione del bene, non si concludesse positivamente, la Città di Ivrea dovrà concordare con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Segretariato Regionale per il Piemonte che dovrà coinvolgere

l'Agenzia del Demanio, le azioni necessarie, anche parzialmente modificative del Programma di Valorizzazione presentato, idonee a garantire tale completa attuazione.

7. La Città di Ivrea, in quanto soggetto beneficiario del trasferimento, è tenuto a far rispettare integralmente tutti gli obblighi di cui al presente accordo, ed atti ad esso correlati, agli eventuali soggetti terzi a cui sarà affidata l'attuazione del Programma di valorizzazione, vigilando rigorosamente sul rispetto degli stessi.

Articolo 5

(Criteri organizzativi per l'attuazione degli interventi di recupero)

L'insieme degli interventi di recupero e rifunzionalizzazione del Castello di Ivrea è riportato nell'allegato "B" e sarà sviluppato più dettagliatamente nella successiva fase di elaborazione dei progetti architettonici e paesaggistici.


La Città di Ivrea, qualora non intendesse intervenire direttamente, espletterà procedure di evidenza pubblica per la ricerca e individuazione dei soggetti privati che, attraverso strumenti - tra i quali la concessione di valorizzazione prevista dall'art. 58 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133 - dovranno attuare gli interventi di valorizzazione contenuti nell'allegato "B".

La Città di Ivrea vigilerà sulle modalità di realizzazione degli interventi da parte dei soggetti privati di cui al comma 2, in adempimento agli impegni riportati nell'allegato Programma di valorizzazione e delle prescrizioni di tutela di cui al precedente articolo 4, come meglio dettagliate dalla competente Soprintendenza nell'ambito dell'approvazione dei progetti di cui al precedente comma 1, redatti e presentati, previo formale assenso da parte della città di Ivrea, dagli stessi soggetti aventi titolo.

Articolo 6

(Criteri organizzativi e standard per la gestione del bene)

La conduzione delle attività previste dal Programma di valorizzazione, qualora la Città di Ivrea non intendesse intervenire direttamente, è affidata agli aventi titolo come individuati in esito alle



procedure citate nel precedente articolo 5, sotto la stretta sorveglianza della Città medesima. La stessa vigilerà sulle modalità di utilizzazione e gestione dei beni con particolare riguardo alla loro fruizione pubblica, impegno a cui gli stessi concessionari verranno vincolati attraverso specifiche clausole inserite nei relativi atti.

Articolo 7

(Modalità e tempi di realizzazione del programma e copertura finanziaria)

Le modalità ed i tempi di attuazione, fatto salvo quanto precisato in premesse, nonché l'ammontare degli investimenti necessari e le modalità di copertura degli stessi, sono indicati nella sezione 6 (Sostenibilità economico-finanziaria e tempi di attuazione) del programma di valorizzazione approvato.

Articolo 8

(Modalità e tempi per il trasferimento in proprietà del bene)

1. Sulla base del presente Accordo di valorizzazione, la Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del medesimo Accordo, provvederà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4 e 54, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 e s. m.i., al trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà del compendio demaniale di cui al precedente articolo 1 alla Città di Ivrea, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno riportati tutti gli impegni assunti dall'Ente territoriale con il presente Accordo ed atti presupposti.
2. Gli adempimenti catastali saranno svolti a cura e spese dell'Agenzia del Demanio, mentre le eventuali ricerche storiche sugli atti di provenienza, ove necessarie, verranno svolte congiuntamente fra la Città di Ivrea e la Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio.
3. Il trasferimento del bene ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con contestuale immissione dell'Ente territoriale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con riferimento all'immobile demaniale cosiddetto Castello d'Ivrea, per il quale lo Stato percepisce entrate provenienti da canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ivrea, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento. A tal fine l'Agenzia del demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, dell'atto pubblico di trasferimento, unitamente al presente Accordo di Valorizzazione e ad un prospetto riassuntivo dei canoni di concessione e/o degli indennizzi di utilizzi annuali percepiti ed assentiti dalla Città.
5. Il bene trasferito ai sensi del precedente comma 1 resta soggetto al regime del demanio pubblico – ramo storico, archeologico e artistico – e continua ad essere sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m.i., denominato Codice dei beni culturali e del paesaggio .
6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 85/2010, la stipula dell'atto pubblico di trasferimento di cui al presente articolo è esente da ogni diritto e tributo.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia)

1. Gli impegni assunti dalla Città di Ivrea con il presente Accordo di valorizzazione, relativamente al bene denominato "Castello di Ivrea", saranno integralmente riportati nell'atto di trasferimento di cui al precedente articolo 8.
2. In particolare, gli impegni, le prescrizioni e le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente Accordo di valorizzazione - ferma restando la perentorietà del programma temporale, fatto salvo quanto precisato in premesse , nei limiti di legge, solo per quanto attiene l'attuazione degli interventi di recupero da parte dei soggetti terzi individuati con procedure di evidenza pubblica - costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Essi saranno altresì trascritti nei registri immobiliari.

   11

3. Il Segretario Regionale per il Piemonte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su segnalazione delle Soprintendenze competenti, qualora verifichi l'inadempimento, da parte della Città di Ivrea, delle obbligazioni di cui al precedente comma 2, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio, ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3, considerati i tempi necessari per l'attuazione del Programma di valorizzazione oggetto del presente Accordo, la Città di Ivrea provvederà a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata di attuazione del Programma stesso, una dettagliata relazione che illustri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Segretariato Regionale per il Piemonte e alla competente Soprintendenza, lo stato di avanzamento dell'iniziativa, con riferimento agli interventi eseguiti dai soggetti attuatori rapportati al cronoprogramma contenuto nel programma di valorizzazione.


ALLEGATI

- Allegato "A": planimetria catastale del "Castello di Ivrea"
- Allegato "B": *Programma di valorizzazione ai sensi del d. lgs. 85/2010* comprendente:

Relazione, Analisi e Tavole di progetto

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Segretariato Regionale per il Piemonte, rappresentato dal Segretario regionale per il Piemonte:

Ing. Gennaro Miccio



Per l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta:



Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Per l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta

Ing. Luca Michele Terzaghi



Per la Città di Ivrea:

dott. Carlo Della Pepa

Torino, il 13 giugno 2017